

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO

Circolare n. 3654/6404



GDAP - 0074437 - 2014

PU-GDAP-1a00-26/02/2014-0074437-2014

Ai Sigg. Provveditori regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Ai Sigg. Vice Capi del Dipartimento
Ai Sigg. Direttori generali
Al Sig. Direttore dell'I.S.S.Pe.
Ai Sigg. Direttori degli Uffici di staff
SEDE

Ai Sigg. Direttori degli Uffici
dell'Esecuzione Penale Esterna
Ai Sigg. Direttori delle Scuole
di Formazione dell'A.P.
LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni in materia di trasferimenti dei detenuti

1. INDICAZIONI GENERALI

- 1.1. La presente circolare vuole definire la disciplina complessiva in tema di trasferimenti dei detenuti conformemente alle disposizioni normative e regolamentari nonché ai principi di territorialità della carcerazione.
- 1.2. Occorre sottolineare che detti principi vanno coniugati con le esigenze di incolumità personale, di salute e di sicurezza, esigenze che, in particolare nelle ipotesi di urgenza, presentano carattere prevalente rispetto alle altre, in relazione alla finalità essenziale della detenzione tanto cautelare quanto definitiva.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- 1.3. Come è noto, l'art. 42 o.p., nel disciplinare i trasferimenti dei detenuti, prevede che gli stessi possono essere disposti *"per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari"* e che *"deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie"*. L'art. 83 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 specifica, inoltre, che *"nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione"*.
- 1.4. L'art. 18 o.p., nel prevedere la possibilità per i detenuti e per gli internati di essere ammessi ai colloqui con i congiunti, specifica che *"particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari"*, intendendo in questo modo valorizzare i rapporti con la famiglia quale elemento del trattamento, peraltro, espressamente previsto dall'art. 15 o.p. accanto al lavoro, all'istruzione, alla religione ed alle attività culturali ricreative e sportive.
- 1.5. Si ricava dalla normativa in esame, che il principio di territorialità della esecuzione della pena assume rilevanza determinante nell'individuazione dell'istituto di assegnazione, quale strumento per favorire il mantenimento da parte dei detenuti dei rapporti con i familiari, di cui l'Amministrazione, integrando un elemento del trattamento, si deve rendere garante.
- 1.6. Al fine di dare massima espansione del principio di territorialità della pena, deve essere assicurato, nella misura più ampia possibile, l'accoglimento delle istanze di trasferimento dei detenuti.
- 1.7. In tale ottica, la condotta intramuraria tenuta dal detenuto non potrà, di per sé sola, essere di ostacolo all'accoglimento di un'istanza di trasferimento e neppure potrà, di regola, rilevare nella valutazione della medesima.
- 1.8. E' quanto mai importante, inoltre, al fine di garantire un'efficace attuazione di tale rilevante elemento del trattamento, che le istanze di trasferimento dei detenuti, corredate dagli elementi di cui al paragrafo che segue, siano valutate entro un termine che renda utile la risposta dell'Amministrazione rispetto alla richiesta del detenuto.
- 1.9. In questo senso - nonostante il D.M. 7 novembre 1997, n. 488, preveda una deroga ai termini di cui alla legge 241/90 - pare congruo fissare un termine di **sessanta giorni** entro cui fornire una risposta al detenuto, che decorreranno dall'acquisizione da parte dell'Ufficio competente di tutti gli elementi necessari alla decisione.
- 1.10. In ogni caso tutte le istanze dovranno essere esitate entro e non oltre il termine di cui al predetto D.M. 7 novembre 1997, n. 488.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

2. - PROCEDURE

In relazione alla finalità sopra indicata, per semplificare e rendere più celeri le procedure amministrative volte alla valutazione delle istanze di trasferimento, le Direzioni dovranno attenersi alle seguenti modalità operative.

2.1. Istanze di trasferimento per l'effettuazione di colloqui con i familiari.

Per quanto riguarda le istanze di trasferimento presentate dai detenuti per avvicinamento ai familiari di competenza degli Uffici Centrali, le direzioni degli istituti penitenziari dovranno provvedere, senza indugio, a corredare le stesse, prima dell'inoltro alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento, della seguente documentazione:

- a) certificato attestante lo stato di famiglia;
- b) certificato di residenza dei familiari con cui il detenuto richiede di effettuare il colloquio;
- c) relazione dell'Equipe di Osservazione e Trattamento o, in assenza, aggiornata relazione comportamentale, in cui siano evidenziati la condotta tenuta dal detenuto durante la detenzione, eventuali rapporti disciplinari con l'indicazione succinta del fatto e della sanzione applicata, l'eventuale inserimento in attività trattamentale e/o lavorativa;
- d) dettagliata ed aggiornata relazione sanitaria sulle condizioni di salute, in cui siano evidenziate anche le necessità terapeutiche e segnalati gli accertamenti già eseguiti ed i relativi esiti;
- e) scheda riepilogativa dei colloqui visivi e telefonici effettuati con i familiari nella sede di attuale assegnazione (con l'indicazione della generalità delle persone che hanno eseguito il colloquio, della data dello stesso e del grado di parentela, nonché dell'utenza telefonica chiamata);
- f) eventuali certificati sanitari, rilasciati dalla competente A.S.L. inerenti lo stato di salute dei congiunti ai quali il detenuto richiede di essere avvicinato.

La documentazione di cui ai punti a) e b) può essere prodotta anche mediante autocertificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, conformemente alle direttive ministeriali impartite con lettera circolare GDAP n. 33306-2001 datata 24/4/2001, attuativa dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante il "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione*



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

amministrativa", secondo le forme e le modalità ivi previste, come integrato dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Della documentazione di cui ai punti c), d) ed e) potrà essere omesso l'invio, ove i relativi dati risultino già inseriti nel sistema Siap/Afis. A tal proposito, al fine di poter disporre in tempo reale, di tutte le informazioni utili per una corretta gestione penitenziaria dei detenuti, le Direzioni dovranno provvedere ad aggiornare tempestivamente il sistema informatico Siap/Afis avendo cura di compilare i campi obbligati, con particolare riferimento al luogo di residenza e di domicilio, inserendo altresì i dati relativi ai colloqui visivi e telefonici effettuati con i familiari e con i difensori; alle udienze cui partecipa il detenuto; alle sanzioni disciplinari; all'esatta allocazione dei ristretti nell'ambito della sezione di appartenenza, nonché i dati relativi alle relazioni comportamentali o di sintesi dei detenuti, in adempimento all'invito già rivolto in tal senso nella nota della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento n. 0092881/2012 del 6.3.2012.

Nel caso in cui la richiesta di trasferimento verta su più istituti, alcuni dei quali situati nell'ambito dello stesso distretto dell'istituto di assegnazione ed altri in ambito extradistrettuale, l'istanza dovrà essere inoltrata al Provveditorato affinché formuli preventivamente le proprie valutazioni in merito alla parte di propria competenza e per l'eventuale successivo inoltro al competente Ufficio della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

Completata l'istruttoria e trasmessa l'istanza agli Uffici del Dipartimento, la direzione ne dovrà dare comunicazione al detenuto.

2.2. Istanze di trasferimento per l'effettuazione di colloqui con familiari detenuti.

Nel caso in cui l'istanza sia volta ad ottenere il trasferimento in un altro istituto al fine dell'effettuazione di colloqui con un congiunto ivi ristretto, la direzione dell'istituto provvederà ad inoltrare la richiesta al Provveditorato od alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, a seconda dell'ambito di competenza, soltanto dopo aver acquisito la certificazione attestante il rapporto ed il grado di parentela, il nulla osta da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al colloquio, nonché, per il tramite della direzione interessata, il consenso del congiunto detenuto all'effettuazione del colloquio.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

2.3. Istanze di trasferimento per motivi di lavoro.

Le istanze di assegnazione alle c.d. Case di Reclusione all'aperto di Isili, Is Arenas e Mamone e le istanze di trasferimento per motivi di lavoro, nei casi in cui riguardino istituti presso cui risultino attive delle specifiche lavorazioni, dovranno essere inoltrate al Provveditorato od alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, a seconda dell'ambito di competenza, soltanto dopo che la direzione dell'istituto ove risulta assegnato il detenuto istante abbia acquisito il parere della direzione dell'istituto cui il detenuto aspira ad essere assegnato e solo in caso di parere favorevole della direzione dalla quale risulti in modo specifico l'assicurazione circa l'effettivo inserimento del detenuto nell'attività lavorativa richiesta.

Al fine dell'acquisizione del parere la direzione dell'istituto di assegnazione provvederà ad inoltrare l'istanza corredata della seguente documentazione:

- relazione dell'Equipe di Osservazione e Trattamento o, in assenza, dettagliata ed aggiornata relazione comportamentale, in cui siano evidenziati la condotta tenuta dal detenuto durante la detenzione, eventuali rapporti disciplinari con l'indicazione succinta del fatto e della sanzione applicata, le modalità di relazione con gli altri detenuti e con il personale, l'eventuale inserimento in attività trattamentale e/o lavorativa;
- dettagliata relazione sanitaria sulle attuali condizioni generali di salute (comprensiva degli esami HIV ed HCV), dalle quali poter rilevare se il detenuto sia o meno immune da malattie infettive, privo di imperfezioni fisiche ed incondizionatamente idoneo a disimpegnare qualsiasi attività lavorativa,
- dichiarazione del detenuto circa l'attività svolta durante lo stato di libertà e circa le attitudini lavorative.

Nel caso in cui, in esito all'istruttoria svolta, da parte della direzione interessata venga formulato parere non favorevole all'accoglimento dell'istanza, la direzione dell'istituto di assegnazione del detenuto istante provvederà direttamente, senza investire i superiori uffici, a notificare al detenuto il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento.

Per quanto riguarda le richieste di assegnazione nelle Case di Reclusione all'aperto, la Direzione, ove verifichi che il detenuto che ha inoltrato richiesta di assegnazione risulti privo dei requisiti previsti dalle vigenti circolari in materia, provvederà a comunicare all'interessato il titolo carente, notificando direttamente il mancato accoglimento della domanda senza che intervenga ulteriore dispositivo del Dipartimento o del competente Provveditorato.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Allo stesso modo si dovrà procedere nell'ipotesi in cui il detenuto presenti istanza di assegnazione presso la Casa di Reclusione di Gorgona. In tal caso la richiesta del parere, corredata dalla documentazione sopra specificata, dovrà essere inoltrata direttamente al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana.

Rimangono salve le modalità di trasmissione delle istanze di trasferimento in istituti per i quali sono previsti specifici protocolli (a titolo esemplificativo, Casa di Reclusione di Milano Bollate, Casa di Reclusione di Civitavecchia, III Casa Circondariale di Roma Rebibbia, istituti o sezioni a custodia attenuata).

2.4. Istanze di trasferimento per partecipazione a corsi professionali.

Le istanze di trasferimento per la partecipazione a corsi professionali dovranno indicare in modo specifico il corso a cui si chiede di essere ammessi a partecipare e dovranno essere inoltrate al Provveditorato od alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, a seconda dell'ambito di competenza, soltanto dopo che la direzione dell'istituto ove risulta assegnato il detenuto istante abbia acquisito il parere favorevole della direzione dell'istituto cui il detenuto aspira ad essere assegnato, dal quale risulti in modo specifico l'assicurazione circa l'effettivo inserimento del detenuto nel corso professionale richiesto.

Al fine dell'acquisizione del parere la direzione dell'istituto di assegnazione provvederà ad inoltrare l'istanza corredata della seguente documentazione:

- relazione dell'Equipe di Osservazione e Trattamento o, in assenza, dettagliata ed aggiornata relazione comportamentale, in cui siano evidenziati la condotta tenuta dal detenuto durante la detenzione, eventuali rapporti disciplinari con l'indicazione succinta del fatto e della sanzione applicata, le modalità di relazione con gli altri detenuti e con il personale, l'eventuale inserimento in attività trattamentale e/o lavorativa;
- dettagliata relazione sanitaria sulle attuali condizioni generali di salute.

Ove vengano diramati interpellati per la partecipazione a corsi professionali, le relative istanze devono essere presentate secondo le modalità ed i termini previsti dagli interpellati di volta in volta diramati.

Nel caso in cui le istanze di ammissione alla frequentazione di corsi professionali, rivestano carattere di genericità, siano presentate al di fuori delle modalità e dei termini previsti dagli interpellati ovvero non sia stato acquisito il parere favorevole della direzione dell'istituto cui il detenuto aspira ad essere assegnato, le stesse non verranno prese in considerazione. In tal caso, la direzione dell'istituto di assegnazione del



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

detenuto istante provvederà direttamente, senza investire i superiori uffici, a notificare al detenuto il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento.

2.5. Istanze di trasferimento per motivi di studio.

Le istanze per motivi di studio devono essere presentate secondo le modalità ed i termini previsti dagli interpelli di volta in volta diramati.

In ogni caso le istanze di trasferimento per la frequenza di corsi saranno inviate direttamente alla direzione dell'istituto sede del corso corredate della seguente documentazione:

- titolo di studio (o autocertificazione dello stesso);
- relazione di sintesi o relazione comportamentale;
- parere motivato circa l'idoneità alla frequenza.

La direzione sede del corso effettuerà un attento esame della documentazione per la verifica del possesso dei requisiti previsti, con particolare riferimento all'effettivo possesso del titolo di studio richiesto per la frequentazione del corso di studio.

Il trasferimento sarà disposto soltanto previa espressa accettazione della direzione interessata, la quale curerà la trasmissione dell'intero carteggio al Provveditorato od alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento per l'emissione dei provvedimenti amministrativi di competenza.

Le direzioni interessate dall'attivazione dei corsi di studi, in riferimento alla scuola secondaria di secondo grado ed ai corsi di laurea istituiti presso i poli universitari, dovranno esaurire le procedure relative all'interpello entro il 30 maggio di ogni anno ed inviare entro il successivo 10 giugno, al Provveditorato od alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, a seconda dell'ambito di competenza, le richieste di trasferimento dei detenuti, eventualmente assegnati ad altri istituti, che siano stati ammessi alla frequentazione del corso di studi, ovvero, ove necessario, la richiesta di diramazione dell'interpello a livello nazionale.

Entro lo stesso termine dovrà essere inoltrato l'elenco dei detenuti, già ammessi alla frequentazione di corsi di studio, che facciano richiesta di trasferimento temporaneo alla sede di provenienza o ad altra sede per l'effettuazione dei colloqui con i familiari durante il periodo estivo di sospensione dell'attività didattica.

Le istanze di ammissione alla frequentazione di corsi scolastici presentate in modo generico ovvero al di fuori delle modalità e dei termini previsti dagli interpelli non verranno prese in considerazione. In tal caso, la direzione dell'istituto di assegnazione del detenuto istante provvederà direttamente, senza investire i superiori uffici, a notificare al detenuto il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

L'istruttoria indicata nei *paragrafi* 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 dovrà esser effettuata anche per quanto riguarda le istanze di trasferimento per avvicinamento ai familiari relative ai detenuti appartenenti al **circuito dell'alta sicurezza**. Sebbene infatti il principio della territorialità della pena subisca un inevitabile contemperamento in relazione alle esigenze di sicurezza e prevenzione connesse alla gestione dei detenuti ascritti al circuito dell'alta sicurezza ⁽¹⁾, è comunque opportuno che anche le istanze dei detenuti A.S. vengano istruite nel modo indicato, così da poter esser tempestivamente valutate da questa articolazione centrale tenendo in considerazione tutti i profili evidenziati.

2.6 Disposizioni comuni.

Le Direzioni, utilizzando i mezzi ritenuti più opportuni ed efficaci, vorranno mettere al corrente la popolazione detenuta che le istanze di trasferimento, per una loro più corretta e spedita trattazione, devono essere presentate all'ufficio matricola dell'istituto o ad altro ufficio all'uopo delegato dalla Direzione medesima.

Al contempo i ristretti saranno informati della circostanza che l'invio dell'istanza direttamente all'ufficio competente, senza che la direzione sia messa in grado di definire la necessaria istruttoria, sarà esitata nel rispetto del termine di cui al D.M. 7 novembre 1997, n. 488.

Tale modalità, infatti, comporta un inevitabile ritardo nella valutazione delle richieste, posta la necessità di restituire le stesse alle direzioni per la relativa istruttoria ed il successivo inoltro ai competenti uffici.

Del pari, i detenuti devono essere resi edotti, ove intendessero presentare istanza di trasferimento per il tramite di una terza persona, che questa deve essere munita di **specifica delega** scritta da allegare all'istanza. Ciò anche per evitare, come accade, che la sede richiesta dalla terza persona sia diversa da quella di reale interesse del detenuto.

Nel caso in cui la richiesta di trasferimento del detenuto non possa trovare accoglimento, nella motivazione del provvedimento verrà indicata la previsione dei tempi presumibilmente necessari per il superamento della causa ostativa all'accoglimento dell'istanza ovvero il termine decorso il quale l'istanza potrà essere riproposta.

¹ Le vigenti circolari in materia di circuiti penitenziari (n. 606895 del 20/1/1991, n. 3359 del 21/4/1993, n. 3449 del 16/1/1997, n. 3479 del 9/7/1998, n. 20 del 9/1/2007 e 6069/2009) espressamente prevedono la deroga a tale principio, facendo richiamo al combinato disposto degli art. 14 e 42 L. 354/1975 e 32 del d.P.R. 230/2000



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Fermo restando il rispetto del termine di cui al citato D.M. 488/1997 per le istanze ad oggi ancora pendenti, le Direzioni sono invitate a fare in modo che tutte le istanze pendenti siano ripresentate secondo le modalità operative delineate nella presente circolare. Le Direzioni vorranno pertanto attivarsi nel senso indicato.

3. - TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DI ISTITUTO

3.1. Trasferimenti per sfollamento.

I provvedimenti di sfollamento, quando comportano un allontanamento dei detenuti dal luogo di residenza dei familiari, incidono sul principio della territorialità della pena.

Deve, inoltre, rilevarsi che, oggi, atteso il grave e generalizzato stato di sovraffollamento degli istituti penitenziari, è venuta meno la funzione perequativa degli interventi deflattivi, posto che frequentemente gli stessi, lungi dal realizzare un'equa redistribuzione della pressione detentiva negli Istituti penitenziari del territorio, determinano, con il temporaneo alleggerimento delle presenze nella sede interessata dallo sfollamento, un corrispondente aggravamento della situazione di sovraffollamento negli istituti penitenziari di destinazione.

Per evitare che si creino situazioni inique nella distribuzione dei detenuti negli Istituti penitenziari, nonché al fine di incidere nella misura minore possibile sul principio della territorialità della pena, anche tenuto conto della recente attuazione dei **circuiti regionali**, si ritiene opportuno che in linea tendenziale – e fatta eccezione per le realtà penitenziarie in relazione alle quali il numero complessivo della popolazione detenuta sia particolarmente elevato per il rilevante flusso di ingresso - eventuali provvedimenti di sfollamento vengano emessi, se necessari, dai Provveditorati regionali nell'ambito del distretto di rispettiva competenza (si richiamano a tal proposito le disposizioni di cui alla lettera circolare n. 0236724 del 26/6/2009).

Ove, comunque, si renda necessario procedere all'emissione di provvedimenti deflattivi, i principi della territorialità della pena e della non-regressione incolpevole del trattamento penitenziario devono essere rispettati.

3.1.1. In particolare, nella compilazione degli elenchi dei detenuti da sottoporre a provvedimento deflattivo, le Direzioni, di regola, **non** debbono inserire:

- i detenuti che effettuano colloqui con aventi diritto dimoranti nel Distretto;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- i detenuti che effettuano colloqui visivi con altri detenuti rientranti nella sfera familiare ristretti nella medesima sede penitenziaria o in altri istituti del Distretto;
- i detenuti che frequentano corsi professionali e scolastici;
- i detenuti che svolgono attività lavorativa stabile;
- i detenuti tossicodipendenti in trattamento riabilitativo o sanitario specifico che richieda applicazione terapeutica senza soluzione di continuità;
- i detenuti che necessitano di trattamento sanitario specifico o che sono in attesa di controlli o interventi presso strutture sanitarie esterne già programmati, ovvero che rientrano negli indici di stato di salute contraddistinti con i numeri 3 (stato di salute compromesso) e 4 (stato di salute grave), ai sensi delle indicazioni previste dalla lettera circolare n. 0098764 del 15/03/2004 dell'ex Ufficio III della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

3.1.2 Analogamente, al fine di evitare gravosi oneri di traduzione a carico dell'Amministrazione, nella compilazione dei predetti elenchi di regola **non** si debbono inserire:

- i detenuti "giudicabili" a disposizione delle AA.GG. locali;
- i detenuti "appellanti" a disposizione dell'A.G. in ambito del Distretto fino alla pronuncia della sentenza di condanna di 2° grado (ancorché non sia stata ancora depositata la relativa motivazione) ⁽²⁾.

3.1.3. Devono essere, altresì, **esclusi** dagli elenchi dello sfollamento:

- i detenuti con fine pena a breve scadenza e comunque inferiore a due anni e/o colpiti da decreto di espulsione;
- gli imputati o condannati per i reati di cui all'art. 4-bis O.P. (artt.416-bis e 630 del c.p., nonché art. 74 T.U. n. 309/90, nei casi di cui alla lettera circolare n. 3619-6069 del 21/04/2009);
- i detenuti appartenenti a particolari tipologie (transex, omosessuali, sex offenders, con problemi di incolumità, e analoghi), anche ove non allocati in sezione per detenuti c.d. protetti, salvo, ovviamente, che le richieste di sfollamento riguardino le sezioni protette.

⁽²⁾ Coloro che siano detenuti a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. "patteggiamento", artt. 444 e segg. c.p.p.) non sono né giudicabili, né appellanti e, pertanto, non sono ricompresi nelle categorie eccettuate dal trasferimento.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

3.1.4. Le Direzioni dovranno, invece, aver cura di inserire negli elenchi dello sfollamento i detenuti definitivi per i quali risulti pendente un'istanza di trasferimento, con l'indicazione della sede richiesta dal detenuto, affinché con il provvedimento deflattivo si possa provvedere all'assegnazione, ove possibile, in tale sede.

3.1.5. Nel caso in cui non sia possibile individuare detenuti con i requisiti sopra specificati nell'ambito dell'istituto per il quale è formulata la richiesta di sfollamento, il Provveditorato avrà cura di individuare i detenuti rispondenti ai parametri indicati nell'ambito di tutti gli istituti del Distretto, in modo tale da poter provvedere, in un secondo momento, ad utilizzare gli spazi resi disponibili in esito allo sfollamento extradistrettuale, per sfollare all'interno del proprio Distretto l'istituto interessato.

3.2. Assegnazione di detenuti in istituti per l'esecuzione della pena

I Provveditori, conformemente a quanto disposto dall'art. 110, quarto comma, del D.P.R. del 30 giugno 2000, n. 230, disporranno l'assegnazione dei detenuti nell'ambito del proprio distretto per l'esecuzione della pena.

Ad eccezione degli istituti siti nei grossi centri metropolitani ed interessati da un rilevante flusso di ingresso, le comunicazioni previste dall'art. 656, secondo comma, c.p.p., in considerazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 110 citato, saranno trasmesse per conoscenza anche al Provveditorato solo nel caso in cui la pena superi i cinque anni di reclusione, al fine di disporre l'assegnazione presso una Casa di Reclusione od una sezione di reclusione nell'ambito degli istituti del Distretto.

3.3. Trasferimenti per esigenze di istituto. Altre ipotesi.

Rientrano in tale categoria tutti gli altri trasferimenti determinati da necessità di carattere organizzativo dell'istituto (ad esempio, lavori di ristrutturazione, mutamento di destinazione di sezioni detentive, mancanza di sezioni idonee alla corretta gestione del detenuto in relazione alla categoria di appartenenza, ecc.).

Anche in tali ipotesi, ove si renda necessario allontanare più detenuti, gli elenchi dei detenuti da trasferire dovranno essere compilati tenendo conto dei parametri indicati per gli sfollamenti (*paragrafo 3.1.*).



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

4. TRASFERIMENTI PER MOTIVI DI SICUREZZA

In considerazione dell'attuazione dei **circuiti regionali** ed in ossequio al principio della territorialità della pena, i trasferimenti per motivi di sicurezza dovranno essere gestiti di regola dai Provveditorati all'interno del Distretto di competenza.

4.1. Tali trasferimenti saranno ammessi soltanto nelle ipotesi in cui la permanenza di un detenuto in un determinato contesto detentivo comporti in concreto, nonostante l'applicazione della sanzione disciplinare, un rischio effettivo per l'incolumità di terze persone, per l'ordine e la sicurezza interna dell'istituto ovvero in relazione alle ipotesi in cui sia necessario tutelare l'incolumità dello stesso.

Si dovrà, invece, evitare di ricorrere al trasferimento come modalità di gestione dei detenuti che presentano **aspetti di problematicità**, in quanto in tal modo si determinerebbe soltanto uno spostamento della criticità gestionale verso un altro istituto. In tali casi la gestione del detenuto va, piuttosto, improntata al dialogo e, tramite l'azione integrata dell'area pedagogica, di quella della sicurezza e di quella sanitaria, alla comprensione delle motivazioni che danno origine ai comportamenti turbativi dell'ordine e della sicurezza interna, al fine di individuare le soluzioni idonee a superarle.

In linea con il processo di cambiamento avviato dall'Amministrazione è solo creando le condizioni per una partecipazione attiva di tutte le professionalità nell'ambito del **processo di conoscenza** del detenuto che diviene possibile il conseguimento dell'obiettivo primario dell'esecuzione penale, ossia la risocializzazione rispetto al contesto sociale di riferimento. Pertanto, le esigenze delle condizioni di sicurezza verranno garantite nell'ambito di quel processo di conoscenza del detenuto che, unitamente allo studio della personalità, alle condizioni di salute, al comportamento intramurale, alle verifiche trattamentali, contribuiscono ad assicurare allo stesso una detenzione aderente al rispetto della dignità della persona e dei diritti e doveri ad essa riferiti dall'ordinamento.

4.2. In considerazione di quanto sopra, I Provveditorati regionali, nell'ambito delle loro competenze, avranno cura di assicurare che negli Istituti penitenziari, compresi quelli in cui viene attuato il *c.d. regime aperto* ovvero in cui viene organizzata la *c.d. sorveglianza dinamica*, vengano predisposte, sia per le esigenze del proprio Distretto sia per quelle della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, **sezioni e/o spazi detentivi idonei** alla allocazione di tale tipologia di detenuti, nonché di quei soggetti che, in base al comportamento, alle risultanze del fascicolo personale e ad ogni altro



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

elemento desunto dall'osservazione e dalla conoscenza del detenuto, non risultino, seppure "*pro tempore*", adatti al *c.d. regime aperto*.

Conseguentemente, non potranno essere valutate in modo positivo dalla competente Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento le richieste dei Provveditorati di trasferimento di detenuti in sede extradistrettuale, fondate sulla motivazione di un'asserita impossibilità di gestire un determinato detenuto nell'ambito del Distretto in relazione all'attuazione, come modalità custodiale, del *c.d. regime aperto*.

- 4.3. Nel caso in cui venga ravvisata la necessità di dover richiedere l'allontanamento di un detenuto per motivi di sicurezza, in esecuzione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 42 o.p., richiamando il contenuto della lettera circolare n. 001136 – GDAP 0410130 del 21/10/2003, si evidenzia che, per la compiuta valutazione delle proposte di trasferimento di detenuti per motivi di sicurezza e/o ordine interno, **occorre fornire elementi concreti ed oggettivi**. E' necessario che il Comandante del Reparto supporti le richieste di allontanamento con un'attenta disamina delle relazioni di servizio e delle risultanze del fascicolo personale del detenuto, verificando ed eventualmente segnalando eventuali incompatibilità riscontrate in altri istituti del Distretto e/o divieti di incontro disposti dall'A.G. precedente. Le Direzioni degli istituti penitenziari dovranno avere cura di analizzare tutta la documentazione relativa ai fatti descritti, motivando in modo circostanziato le proposte di allontanamento dei detenuti, raccogliendo elementi a sostegno della richiesta e corredandola di un giudizio tecnico.

Le proposte di allontanamento dovranno, inoltre, essere integrate dalla seguente documentazione:

- a) relazioni di servizio con la decisione specificamente motivata dell'Autorità Dirigente;
- b) copia di eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- c) informazioni del Comandante di Reparto contenenti eventuali segnalazioni, desumibili dal fascicolo personale, concernenti problematiche di ordine e sicurezza;
- d) atti relativi ad eventuale procedimento disciplinare e relativa delibera del Consiglio di disciplina;
- e) copia dei provvedimenti adottati a garanzia dell'ordine, della sicurezza ed a tutela della incolumità personale (divieto di incontro, grande sorveglianza custodiale, modalità di allocazione, certificazioni sanitarie, ecc.);



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

f) eventuale dichiarazione dei detenuti in cui siano indicate le generalità dei soggetti con i quali sia sorta incompatibilità.

4.4. In relazione alle richieste di trasferimento ad altra sede motivate da **generiche ragioni** di incolumità personale, incompatibilità ambientale, presunte minacce o soprusi da parte di operatori penitenziari, difficoltà di rapporti con la restante popolazione detenuta, e simili, le Direzioni dovranno provvedere a **suffragare con elementi di riscontro** l'attendibilità di quanto lamentato, avendo cura di redigere e trasmettere una dettagliata relazione in merito.

4.5. Le proposte di trasferimento per motivi di sicurezza, corredate di tutta la documentazione sopra specificata, devono essere inoltrate al **Provveditorato Regionale competente**, conformemente alle disposizioni di cui alla Lettera Circolare n. 001136 – GDAP 0410130 del 21/10/2003.

Il Provveditorato Regionale, nel caso in cui ritenga di non poter provvedere nell'ambito del Distretto, investirà, con adeguata motivazione, la **competente Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento**, cui, in ogni caso, provvederà, altresì, a comunicare i provvedimenti adottati.

Atteso che le richieste di trasferimento in argomento rivestono spesso carattere di urgenza, si invitano codesti Provveditorati, nonché le Direzioni interessate per la parte di propria competenza, a verificare preventivamente ed accuratamente la completezza della documentazione da inviare a corredo delle richieste di allontanamento, al fine di evitare il verificarsi di equivoci, malintesi e/o ritardi nell'adozione degli opportuni provvedimenti.

4.6. Nel richiamare, altresì, la nota n. 384 del 27/06/2011 indirizzata ai Provveditorati regionali, recante per oggetto *"Procedura di applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis dell'Ordinamento Penitenziario"*, e le direttive dipartimentali contenute nella lettera circolare n.3550/6000 del 02/05/2001, si rappresenta che i trasferimenti di detenuti per i quali si è in attesa di determinazioni in ordine a proposte di applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis o.p. sono di **esclusiva competenza** della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

4.7. Da ultimo, al fine di ridurre il carico di lavoro di varie aree degli Istituti, devono ritenersi **soppressi** i punti 2 e 3 della circolare n. 3555/6005 del 12/06/2001.

5. TRASFERIMENTI PER MOTIVI DI GIUSTIZIA

5.1. In relazione a tale categoria di trasferimenti, è ammessa la deroga al principio della territorialità della pena.

Ed invero, sino a quando il detenuto non acquisisce la posizione giuridica di definitivo o ricorrente, l'eventuale interesse dello stesso ad essere assegnato in una sede prossima al luogo di residenza dei familiari, se diverso da quello in cui si trova l'A.G. procedente, nella valutazione comparativa degli interessi in conflitto, e salvo situazioni particolari da valutare in concreto ed in relazione alle emergenze del fascicolo del detenuto, assume carattere recessivo rispetto all'esigenza dell'Amministrazione di evitare onerosi e frequenti traduzioni per le varie incombenze processuali, tenuto conto, peraltro, che l'ordinamento penitenziario individua come destinatari del trattamento i detenuti definitivi.

Ad ogni buon conto, in riferimento alle richieste di trasferimento per competenza territoriale, sia per evitare di effettuare traduzioni di detenuti rispetto ai quali possa venire successivamente revocato, nel corso del procedimento penale, il titolo detentivo, ovvero in relazione ai casi in cui l'A.G., inizialmente investita, si dichiari successivamente incompetente, sia per consentire agli stessi detenuti, nel caso in cui l'istituto di primo ingresso sia prossimo alla residenza dei familiari, di poter effettuare i colloqui nelle more delle effettive incombenze di giustizia, appare opportuno disporre il trasferimento soltanto in presenza di un'esigenza concreta dell'A.G.

5.2. Alla luce di quanto considerato, la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, disporrà il trasferimento dei detenuti per competenza territoriale **soltanto in presenza di espressa richiesta da parte dell'A.G. competente**, non potendosi più ritenere sufficiente il mero nulla osta della stessa, ovvero in prossimità di incombenze di giustizia dinanzi le AA.GG. interessate. A tal fine le Direzioni avranno cura di trasmettere, unitamente alla richiesta, il calendario delle udienze o i singoli ordini di traduzione delle competenti AA.GG.

Si farà **eccezione** solo per gli Istituti penitenziari siti nelle grandi città metropolitane (Milano "San Vittore", Roma "Regina Coeli" e Napoli "Poggioreale"), per i quali, in considerazione del notorio ed endemico stato di sovraffollamento conseguente al



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

rilevante flusso di ingresso, le richieste di trasferimento per competenza territoriale verranno valutate caso per caso.

- 5.3. In considerazione di quanto sopra, le Direzioni si asterranno per il futuro (ad eccezione degli Istituti sopra indicati), dall'inoltare alla competente Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento richieste di trasferimento per competenza territoriale in mancanza dei presupposti di cui al *paragrafo 5.2.*

Le richieste già inoltrate in modo non corrispondente alle modalità delineate, si devono intendere rigettate.

- 5.4. Le presenti disposizioni integrano il fonogramma circolare prot. n. 8989/548156/13 del 5/3/1998, avente ad oggetto: *"Arresto di persone in luogo diverso dalla sede dell'Autorità Giudiziaria competente"*.

- 5.5. In considerazione del fatto che pervengono alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento numerose richieste di determinazioni, da parte delle Direzioni, in relazione alla movimentazione dei detenuti *c.d. comuni e comuni protetti* per motivi di giustizia, appare opportuno richiamare in questa sede le disposizioni di cui alla circolare n. 3449/5899 prot. n. 531850/12 del 16.1.1997, avente ad oggetto *"Disposizioni per il trasferimento temporaneo e la traduzione di detenuti ed internati per motivi di giustizia, salute e fruizione di permessi"*.

In base alle disposizioni sopra richiamate, che in questa sede si confermano integralmente, la traduzione per le incombenze di giustizia dei detenuti appartenenti al **circolo c.d. di media sicurezza** devono essere disposte a cura della Direzione dell'istituto ove il detenuto è ristretto, sia nel caso in cui la movimentazione possa avvenire con traduzione diretta, andata e ritorno, sia nel caso in cui si renda necessario l'appoggio presso l'istituto penitenziario prossimo alla sede dell'A.G. procedente.

In tale ultima ipotesi, ove in esito ai contatti intercorsi tra le Direzioni interessate ed all'esame del fascicolo personale del detenuto, emergano motivi che rendano inopportuno l'appoggio del detenuto nell'istituto prossimo alla sede dell'A.G. procedente, la Direzione dell'istituto ove trovasi il detenuto traducendo richiederà al Provveditorato, nel cui ambito territoriale trovasi l'A.G. procedente, determinazioni in merito alla individuazione dell'istituto ove assegnare temporaneamente il detenuto per le attività processuali da svolgere.

A tal fine, allegherà alla richiesta la corrispondenza intercorsa tra le Direzioni interessate ed ogni altro elemento desumibile dal fascicolo personale del detenuto (con particolare riferimento alla pericolosità ed alla personalità dello stesso o a



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

problematiche di natura sanitaria) che sia utile per le determinazioni del Provveditorato circa l'individuazione dell'istituto più idoneo. Soltanto nel caso in cui il Provveditorato non abbia la possibilità di individuare nell'ambito del proprio Distretto un istituto idoneo, la Direzione interessata investirà il competente Ufficio Dipartimentale allegando tutta la documentazione relativa, da cui si evincano anche le motivazioni addotte dal Provveditorato.

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi della circolare citata, la competenza in ordine all'uso di mezzi speciali per l'effettuazione della traduzione compete alla stessa Autorità che ha disposto la traduzione medesima, come, peraltro, confermato dal recente modello operativo del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti (circolare n. 3643/6093 del 14/3/2013). Ne consegue, dunque, che la competenza in ordine all'autorizzazione all'uso di mezzi speciali, come anche in ordine alla disposizione delle *c.d. soste pernotto*, si radica in capo alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento soltanto in riferimento a provvedimenti dalla stessa emessi.

6. DISPOSIZIONI FINALI

- 6.1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni nella materia in oggetto che risultino incompatibili con la presente lettera circolare.
- 6.2. I Sigg. Provveditori regionali cureranno il monitoraggio dei trasferimenti disposti nell'ambito del Distretto di competenza con la specifica indicazione del titolo del trasferimento medesimo, i cui esiti verranno inviati con cadenza semestrale alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento al fine di rilevazione statistica.

Roma, 20 febbraio 2014

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giovanni Tamburino

G. Tamburino